



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI [REDACTED]

Il Giudice Monocratico di Alessandria [REDACTED]
alla pubblica udienza del [REDACTED] ha pronunciato e
pubblicato mediante la lettura della

S E N T E N Z A
E CONTESTUALE MOTIVAZIONE

nei confronti di [REDACTED]
[REDACTED] p. elettivamente domiciliato in
Parma, via Verdi nr. 9 presso lo studio legale dell' Avvocato Piero
ANGELUCCI;
assistito e difeso dall'Avvocato Piero ANGELUCCI del foro di Parma e
[REDACTED] difensori
nominati di fiducia;

GIA
Libero- Presente

I M P U T A T O

del delitto previsto e punito dall' art. 10 bis del D. L.vo 10 marzo 2000
nr. 74 e successive modifiche, perché, nella sua qualità di presidente
del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società
recante la denominazione [REDACTED]
[REDACTED], avente sede legale in [REDACTED], frazione
Spinetta Marengo, [REDACTED] ometteva di versare le ritenute
risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per l'anno 2010 (pari
all'ammontare complessivo di 504.763,00 euro) entro il termine
previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto
d'imposta.

Fatti commessi in [REDACTED] (epoca entro cui
le predette ritenute dovevano essere versate).

Con l'intervento del Pubblico Ministero VPO dott. Luca RAGALZI
[REDACTED] - presente
anche per l'avv. Angelucci

LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE:

Il Pubblico Ministero conclude chiedendo: l'assoluzione perché il
fatto non costituisce reato;

Il Difensore conclude chiedendo: si associa alla richiesta del PM e
chiede l'assoluzione con la formula meglio vista.

[REDACTED] Sent
N. [REDACTED] R.G.T.
N. [REDACTED] R.G.N.R.

notizie di reato

SENTENZA

in data [REDACTED]

CONTRO

Estratto sentenza
notificato il

Depositata
in udienza

Comunicato alla P.G.
V.to:

Il Cancelliere

Comunicato al P.M.
(Art. 15 Reg.)
il

Avviso di cui all' art.
585 c.p.p. il

Data di irrevocabilità:

N. **SIEP.**

N. **Rec.Crediti**

il

Redatt sched

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ex art.550 c.p.p. del 12.05.2015 il Pm ha disposto la citazione diretta a giudizio di [REDACTED] per rispondere del reato di cui all'art.10-bis D.lgs 74/2000, relativi all'omesso versamento delle ritenute operate sulla retribuzione corrisposta ai dipendenti nel corso del 2010, pari ad euro 504.763,00.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale ed in particolare dalla documentazione prodotta dalla difesa è emerso che [REDACTED] fu nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della [REDACTED] la quale gestisce servizi [REDACTED] in regime di convenzione/accreditamento con la Asl di [REDACTED] (carica per la quale egli non percepiva emolumenti).

Per i pazienti convenzionati l'Asl di [REDACTED] corrispondeva il 50% della retta. Quella relativa al personale era la voce prevalente di costo che assorbiva il 65% delle rette. Nel primo semestre del 2011 la [REDACTED] vantava un credito complessivo scaduto verso la Asl pari a 1,6 milioni, circa il 50% dei crediti risultanti dai bilanci prodotti, chiusi rispettivamente al 31.12.2010 (crediti per euro 3,428.512) e al 31.12.2011 (crediti per euro 3.406.880).

In tale situazione di carenza di liquidità [REDACTED], sia nel 2010 che nel 2011 privilegiò il pagamento degli stipendi e dei contributi previdenziali allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione del servizio. Prova ne sia che i Durc per il periodo 2011-2015 erano regolari.

Verso l'erario invece per le ritenute operate sulla retribuzione corrisposta ai dipendenti nel biennio 2009-2010, egli concordò un piano di rateizzazione facendosi carico delle rate fino al marzo 2014 (cfr deposizione teste [REDACTED], udienza dell'1.12.2016). Da lì in poi la situazione si aggravò ulteriormente tanto da condurre alla dichiarazione di [REDACTED]

Peraltro già il verbale di revisione del 30.03.2011 (cfr produzione documentale della difesa in data 18.09.2017, sub 3) dava atto della grave carenza di liquidità, concludendo come segue: *"...a conclusione della revisione emerge che la società cooperativa persegue concretamente le proprie finalità mutualistiche, espletando l'erogazione di servizi di tipo assistenziale a favore di anziani, avvalendosi di personale dotato di specifiche competenze professionali e congrue con le attività poste in essere dal sodalizio.....nel contempo si rileva che la posizione economico-finanziaria*

della società, come si evince dagli indicatori di bilancio 2009 e stante la situazione patrimoniale aggiornata, appare fortemente squilibrata, soprattutto in termini di liquidità. La grave situazione debitoria, principalmente nei confronti degli istituti previdenziali e dell'Erario, è causata, in larga parte, per il ritardato pagamento dei servizi effettuati dalla Cooperativa da parte della ASL di [REDACTED] con cui sono state stipulate delle convenzioni aventi per oggetto l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziali e socio/sanitaria-sanitaria integrata. Tale situazione dettagliatamente rappresentata dalla Cooperativa mediante la relazione allegata la presente verbale, corredata dalle ricevute/attestazioni di pagamento e di rateizzazione delle somme dovute al Concessionario Riscossione Tributi (Equitalia Nomos s.p.a.).

I Soci informati della difficile situazione finanziaria in sede di approvazione del bilancio 2009, hanno deliberato nel corso del 2010 un aumento del capitale sociale per ripianare le residue perdite di gestione".

Le risultanze descritte confermano una situazione di grave carenza di liquidità non ascrivibile per la parte rilevante alla gestione dell'imputato e tale da integrare, come già ritenuto da questo stesso Tribunale per l'anno 2010 (cfr sentenza n.773/2017 prodotta il 18.09.2017), una causa di forza maggiore ostativa al pagamento.

Ne discende l'assoluzione o per difetto dell'elemento soggettivo rispetto all'omissione a lui ascritta, oggettivamente sussistente e neppure contestata nella sua materialità dallo stesso [REDACTED] nel corso dell'esame cui si è sottoposto durante il dibattimento.

P.Q.M.

visto l'art. 530 c.p.p.;

ASSOLVE

[REDACTED] dal reato a lui ascritto perchè il fatto non costituisce reato.

Il Giudice



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Depositato in udienza

oggi

15/01/2018

IL CANCELLIERE

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

